



AREA 5

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 01/06/2023

Oggetto: ORARI DI SVOLGIMENTO SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI ALL'APERTO SU AREE PUBBLICHE E NEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA STAGIONE ESTIVA 2023 (01/06/2023 - 29/10/2023)

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- Le attività di svago, trattenimento e socializzazione per la cittadinanza, unitamente ad altre eventuali iniziative che potrebbero essere organizzate dal Comune, diventano importanti momenti di incontro non solo per i giovani ma anche per adulti ed anziani; ciò, anche in considerazione delle mutate abitudini sul modo e sui tempi delle vacanze, atteso che sempre maggiore è il numero delle persone che trascorre l'estate in città;
- Tali iniziative, tuttavia, se non adeguatamente regolamentate, in quanto esercitate all'aperto e comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone - anch'esso da tutelare - e costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- Appare pertanto necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all'aperto al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte; è indubbio infatti che risponda all'interesse generale garantire che tali iniziative abbiano luogo ma anche che le stesse debbano svolgersi senza pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate;
- anche per quest'anno è stata prevista l'apertura serale degli esercizi commerciali per un massimo di n. 8 giornate nel centro storico durante le serate dei giovedì, notoriamente proposta da Confcommercio - Associazione Territoriale di Rho, nel mese di giugno e luglio 2023;

DATO ATTO che gli eventuali spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi, allo scopo di attirare la clientela (*piano bar, concertino, diffusione musica dal vivo, cabaret, musica con Dj ecc.*):

1. **devono** svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico e che quelle svolte all'interno dei locali (**al chiuso**) non sono comprese nella presente

trattazione;

2. **sono esenti** dall'autorizzazione ex art. 68 TULPS, **solo se sussistono** le seguenti **condizioni**:
 - l'ingresso sia libero e gratuito;
 - l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;
 - siano assenti spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, *sedie disposte a platea, ecc.*);
 - non siano pubblicizzati gli avvenimenti di spettacolo in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;
 - il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati.
3. **sono assoggettate** ad autorizzazione di pubblico spettacolo ex art. 68 e 69 TULPS, quando presentino i seguenti elementi:
 - pagamento del biglietto di ingresso;
 - pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti;
 - complessità della struttura del locale dove si svolge l'attività;
 - rilevante numero di persone che accedono al locale (D.M. 16 febbraio 1982).

CONSIDERATO ALTRESI' che tutte le eventuali attività di spettacolo e trattenimento - **non connesse ai pubblici esercizi** - organizzate a fine imprenditoriale in occasione di sagre, feste di paese o fiere cittadine, **sono soggette ad autorizzazione** di pubblico spettacolo di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS;

ATTESO che questa Amministrazione:

- in linea con le proprie scelte ed i relativi investimenti, ritiene importante fornire un criterio di riferimento in ordine ad una materia concernente il rilancio economico della città dove i pubblici esercizi e le attività commerciali costituiscono, soprattutto nel periodo estivo e nei momenti di maggior afflusso, un presidio del territorio, contribuendo, anche attraverso le variegate attività di intrattenimento, ad una corretta fruizione degli spazi della città;
- parimenti, ritiene di dover garantire **il rispetto e la tutela della quiete pubblica e privata** nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di spettacolo e di intrattenimento, attraverso provvedimenti che stabiliscano in particolare che - **dopo le ore 23.30, ogni attività musicale all'esterno dovrà cessare**, fatto salvo quanto di seguito diversamente disposto;

VISTI

- l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art. 7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*), che dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt. 68 e 69 della stessa disposizione;
- l'art. 8 della LR 10/08/2001 n. 13 "*Norme in materia di inquinamento acustico - attività temporanee*" e l'art. 6 comma 1 lett. h) della Legge 26/10/1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico - competenze dei Comuni*", in ordine alla disciplina delle attività temporanee sotto il profilo dell'inquinamento acustico;
- gli artt. 61 e seguenti della LR 02/02/2010 n. 6 "*Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere - somministrazione di alimenti e bevande*";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 13/03/1998 di approvazione del Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale e la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 05/04/2005, di Variante Generale al Piano stesso, e la Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 21.09.2021, di "Approvazione della seconda variante generale al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale";
- il vigente Statuto Comunale nonché in generale i vigenti Regolamenti "[per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale](#)", "[per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche](#)" e "[per la disciplina delle sagre](#)";
- il vigente *Regolamento Locale di Igiene* ed il *Regolamento per la disciplina dei dehor su suolo pubblico e privato*;
- il Capo IV del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana "[della sicurezza e del decoro pubblico](#)";

RITENUTO ragionevole procedere ad una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività musicali all'aperto nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte all'aperto attraverso l'emissione di un'ordinanza sindacale con la quale si autorizzino, in deroga agli attuali limiti fissati dal piano di zonizzazione acustica, i pubblici esercizi che ne facciano richiesta ad effettuare gli spettacoli e gli intrattenimenti all'aperto, nelle ore serali, per il periodo dal **1 giugno 2023-29 ottobre 2023 solo nei giorni di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi, e i "giovedì sera" in concomitanza con l'apertura straordinaria degli esercizi commerciali;**

RITENUTO altresì di consentire l'effettuazione di spettacoli musicali all'aperto durante l'intero arco settimanale, esclusivamente nel periodo **20 luglio 2023 - 3 settembre 2023** ed unicamente nell'ambito di eventuali manifestazioni di carattere culturale o sociale, in deroga agli attuali limiti fissati dal piano di zonizzazione acustica;

CONSENTE

in deroga a quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica - variante generale e dall'art. 43 del Regolamento di Polizia Urbana, quanto segue:

1) limitatamente al periodo dal 1 giugno 2023 - 29 ottobre 2023:

a) lo svolgimento di intrattenimenti all'aperto nei pubblici esercizi solo negli spazi già autorizzati alla somministrazione all'esterno dei locali:

- **dalle ore 19.00 alle ore 24.00:** il venerdì, il sabato ed i giorni di festività nazionali, nonché tutti i giovedì in concomitanza con l'apertura straordinaria degli esercizi commerciali approvata dall'Amministrazione Comunale;
- **dalle ore 19.00 alle ore 23.30:** la domenica;

b) lo svolgimento di manifestazioni e pubblici spettacoli in genere all'aperto:

- **dalle ore 19.00 alle ore 23.30:** in tutti i giorni feriali e la domenica;
- **dalle ore 19.00 alle ore 24.00:** il venerdì, il sabato ed i giorni di festività nazionali.

2) esclusivamente nel periodo 20 luglio 2023 - 3 settembre 2023 ed unicamente nell'ambito di eventuali manifestazioni di carattere culturale o sociale l'effettuazione di spettacoli musicali all'aperto durante l'intero arco settimanale:

- **dalle ore 19.00 alle ore 23.00:** in tutti i giorni feriali;
- **dalle ore 19.00 alle ore 23.30:** il venerdì, il sabato la domenica e i giorni festivi e prefestivi.

PRECISA

- **Che il numero di eventuali eventi da realizzare nell'arco della settimana dovrà essere oggetto di valutazione in ragione della natura degli stessi e della prossimità a luoghi sensibili;**
- **Che il regime autorizzatorio per gli eventi è il seguente:**
 - a) Per le attività di cui al punto **1a)** (*intrattenimenti all'aperto*): preventiva Segnalazione di inizio attività ex art. 19 L. 241/1990 con l'indicazione delle date di svolgimento, durante l'intero periodo di validità dell'ordinanza;
 - b) Per le attività di cui al punto **1b)** (*manifestazioni e pubblici spettacoli*): autorizzazione ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S.;

ORDINA

- a) di limitare l'orario di diffusione della musica alle **ore 24.00**;
- b) di limitare l'orario di somministrazione di alimenti e bevande negli spazi esterni dei pubblici esercizi, alle **ore 24.00**; tale limitazione dovrà essere adeguatamente pubblicizzata dall'esercente affinché ogni avventore ne sia a conoscenza. Le strutture relative (tavoli e sedie) dovranno essere opportunamente ricoverate oltre tale orario, salvo che le stesse siano saldamente poggiate al suolo, al fine di evitare ogni forma di violazione ed abuso;
- c) di limitare ad un numero **massimo di 3** per ogni settimana, i giorni di durata degli eventi musicali all'interno delle manifestazioni di pubblico spettacolo;
- d) di limitare, per i giorni feriali, ad un numero **massimo di giorni 2** a settimana gli intrattenimenti all'aperto nei pubblici esercizi, negli spazi esterni ai locali e già autorizzati alla somministrazione, nel periodo dal **20/07/2023 - 03/09/2023**;
- e) il rispetto dei seguenti valori massimi di immissione sonora concessi in deroga ai valori fissati dall'art. 2 della legge 447/95 e dalla variante generale al Piano di Zonizzazione Acustica comunale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 21.09.2021: 65 db (LeqA) misurati a mt 1,00 dalla facciata dell'edificio maggiormente esposta al rumore su tutto il territorio comunale ad esclusione delle aree classificate come "Aree esclusivamente industriali" dal P.Z.A. vigente in cui i limiti massimi di immissione sonora sono di 70 db (LeqA) e precisando che, nel caso in cui - nell'ambito di una specifica manifestazione - sia previsto il superamento di tali limiti, dovrà preventivamente essere chiesta ed ottenuta apposita Autorizzazione in deroga ai limiti di cui all'art. 8 della LR 13/2001.

AUTORIZZA

Il Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale, ad assumere connessi e conseguenti atti gestionali in esecuzione del presente provvedimento sindacale, ivi compresa la verifica del rispetto dei valori massimi stabiliti di immissione di cui al precedente punto e), avvalendosi del supporto tecnico di ARPA, in tutti i casi di presunto inquinamento acustico.

DISPONE

- a) che la presente ordinanza sia trasmessa a cura del Servizio Sportello Unico Edilizia, Commercio, a tutti i soggetti di seguito elencati, per osservarla e farla osservare:
 - all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Milano - Corso Monforte, 31 - 20122 Milano;
 - a tutte le Direzioni d'Area del Comune di Rho - sede;
 - al Comandante della Polizia Locale - sede;

- al Comando Stazione Carabinieri - via Sandro Pertini, 6 – Rho;
 - al Commissariato della Polizia di Stato – Rho Pero – via Sauro n.13 – Rho;
 - al Comando Guardia di Finanza – via Dei Martiri, 5 – Rho;
 - alla locale ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento di Prevenzione Medica – via Manzoni 7, Rho;
 - all'ARPA Dipartimento Provinciale di Milano – U.O. Monitoraggi Ambientali, via Spagliardi 19, 20015 Parabiago;
- b) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni e sul sito internet del Comune, nonché adeguatamente pubblicizzata sul territorio comunale.
- c) che, per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservino, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.
- d) che ogni violazione alla presente Ordinanza sia sanzionata con una somma pari a Euro 500,00 (Euro Cinquecento/00), in relazione al disposto dell'art. 7 bis del ridetto D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SINDACO
Andrea Orlandi

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al Prefetto della Provincia di Milano entro il termine di 30 giorni;
- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione (d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010);

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

